

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5346

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,
FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI**

Introduzione dell'articolo 7-bis della legge 11 giugno 1974, n. 252, in materia di trattamenti pensionistici derivanti dalla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione

Presentata l'11 luglio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 giugno 1974, n. 252, cosiddetta « legge Mosca », ha concesso la possibilità di regolarizzare nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e nell'assicurazione contro la tubercolosi « I periodi di lavoro o di attività politico-sindacale (...) prestati alle dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo » (articolo 1, primo comma); la regolarizzazione è avvenuta riscattando i

contributi non versati mediante il pagamento di somme di gran lunga inferiori a quelle stabilite in genere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Nel nostro Paese ci sono circa 40.000 persone che hanno avuto benefici ai fini pensionistici in attuazione di tale legge nonostante il fatto che, quando la legge entrò in vigore, l'allora XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, con apposita relazione, prevedesse circa 3.000 domande. L'abnorme differenza è dovuta al fatto che la legge prevedeva che le domande dovessero essere presentate « entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » (articolo 2, primo comma)

ovvero entro dicembre 1976, successivamente posticipato prima al 31 maggio 1977 e poi al 31 agosto 1979.

Il senatore Eugenio Filograna, attraverso l'interrogazione 4-12110 del 30 luglio 1998, alla quale non è mai stata data risposta, annunciava che «in considerazione del fatto che ad oggi nessun organismo dello Stato si è attivato per smascherare i falsi pensionati, l'interrogante ha ritenuto opportuno incaricare un *pool* di avvocati per denunciare di associazione a delinquere, truffa, concorso in truffa, appropriazione indebita, falso ideologico e materiale, il tutto finalizzato al voto di scambio i seguenti soggetti: *a)* i componenti della commissione presso il Ministero del lavoro che, nel tempo, ha valutato in maniera compiacente le domande presentate; *b)* le commissioni INPS per i pareri espressi; *c)* i consigli di amministrazione dell'INPS che si sono avvicendati nel tempo, per mancata vigilanza e mala gestione delle risorse dell'Istituto; *d)* i

segretari politici e amministrativi dei partiti politici che hanno presentato e sottoscritto false documentazioni, elemento base della truffa ai danni dello Stato; *e)* i segretari e gli amministratori delle organizzazioni sindacali per i motivi di cui sopra al punto *d)*; *f)* tutti i magistrati che si sono resi correi e comunque omissivi rispetto le *notitiae criminis*», secondo il quotidiano «*Il Giornale*» del 15 agosto 2002 un centinaio di procure della Repubblica avevano avviato indagini legate all'applicazione non legale della legge n. 252 del 1974, ma esse non hanno avuto seguito.

La presente proposta di legge pertanto stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2013, la regolazione assicurativa di cui alla legge n. 252 del 1974 è incompatibile con ogni altra pensione o vitalizio a qualsiasi titolo percepiti e che è data facoltà di optare per il trattamento più vantaggioso entro il 1° dicembre 2012.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la regolarizzazione della posizione assicurativa di cui alla presente legge è incompatibile con ogni pensione o vitalizio a qualsiasi titolo percepito.

2. Il soggetto che benefici della regolarizzazione della posizione assicurativa di cui alla presente legge e di una pensione o di un vitalizio a qualsiasi titolo percepiti è tenuto, entro il 1° dicembre 2012, a optare per uno dei trattamenti. In caso di mancata opzione entro il 15 dicembre 2012, si intende che il soggetto abbia optato per la pensione o per il vitalizio ».

€ 1,00



16PDL0062080